



Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo Squadra

Topografia Applicata al Soccorso

*Materiale didattico curato da:: **DVD Valentina Nocente***



***Le attività del
C.N.VV.F.
sono molteplici***





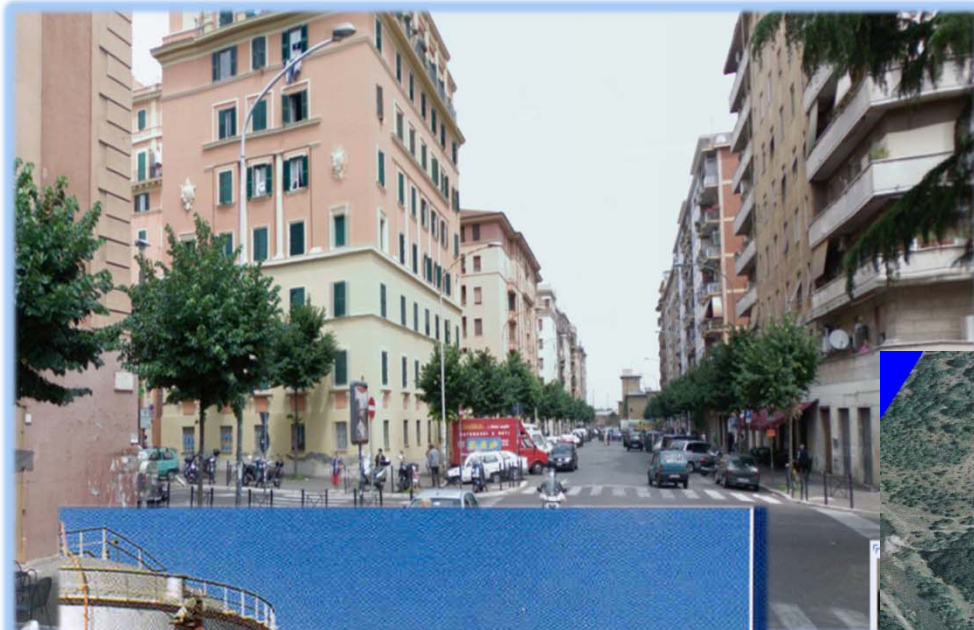
Tutte hanno in comune una peculiarità

Si svolgono sul territorio

Seguire e guidare le squadre sul territorio



SAPERE PRIMA



SAPERE DOVE

Conoscere il territorio/area geografica su cui si svolge l'intervento diventa uno strumento operativo efficace ed efficiente finalizzato a :

- *progettare, pianificare, eseguire al meglio gli interventi di soccorso*
- *aumentare il livello di sicurezza per gli operatori*

Questo tipo di esigenza operativa ha portato alla nascita del **Servizio T.A.S.**

***TIPOLOGIE DI INTERVENTO
PIU' COMUNI
IN CUI SONO STATE APPLICATE
TECNICHE T.A.S.***

In ambienti non antropizzati..



***aumenta sempre di più il numero degli
infortuni***

e perdite di orientamento

.... quindi

In ambienti non antropizzati..



*aumentano sempre più le richieste di soccorso
alle quali il C.N.VV.F deve dare risposta*

In caso di interventi di questo tipo....

ieri:

*le indicazioni del punto da raggiungere per portare soccorso
erano spesso molto generiche*

oggi precise:

45° 46.547' N

009° 32.718' E



421950 N
120651 E

WP 1 – WP 2 500 mt
WP 1 - WP 3 15.000 mt
WP 2 – WP 3 14.500 mt

3

1

2

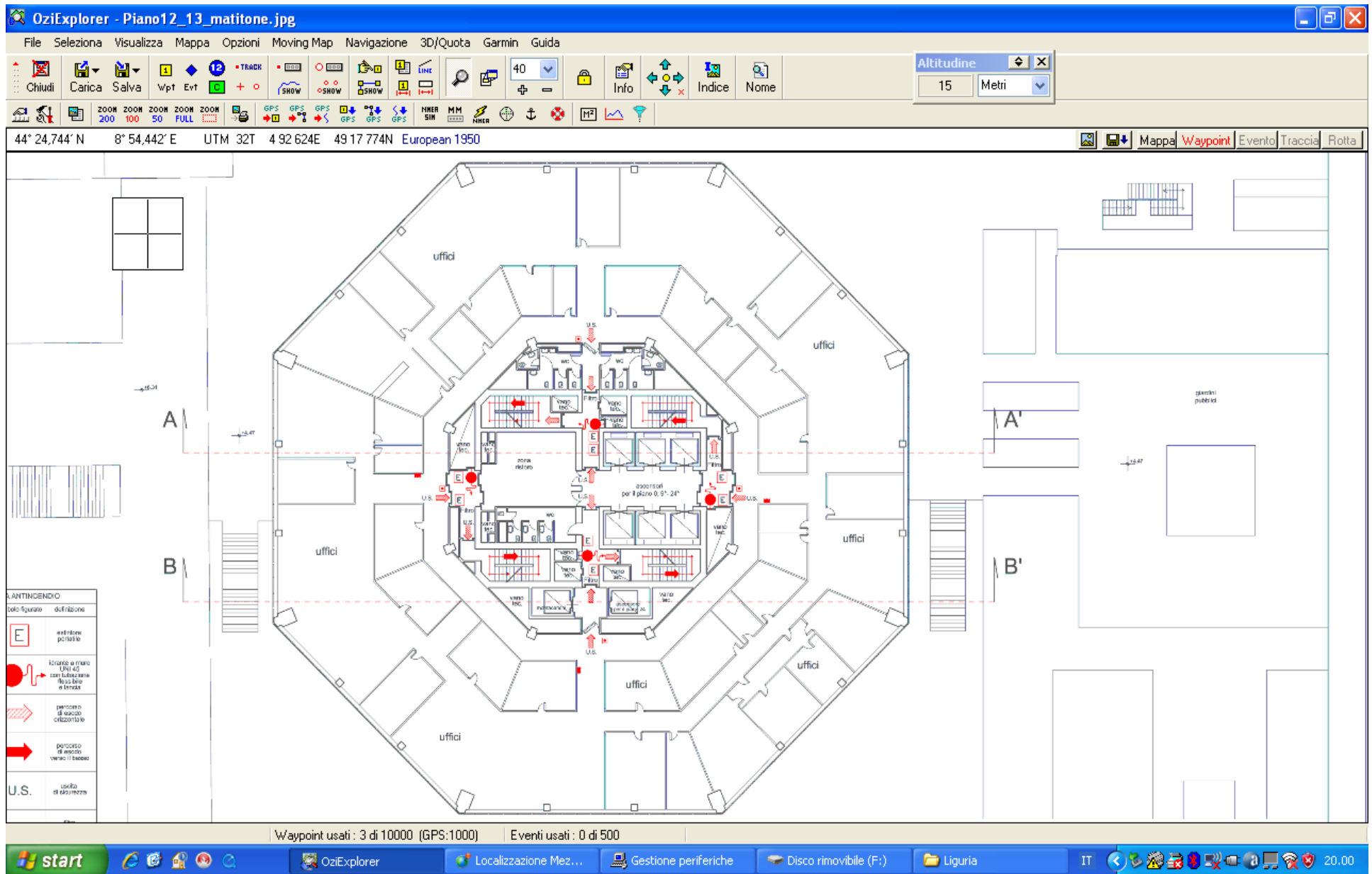
Ambienti impervi ma non solo..

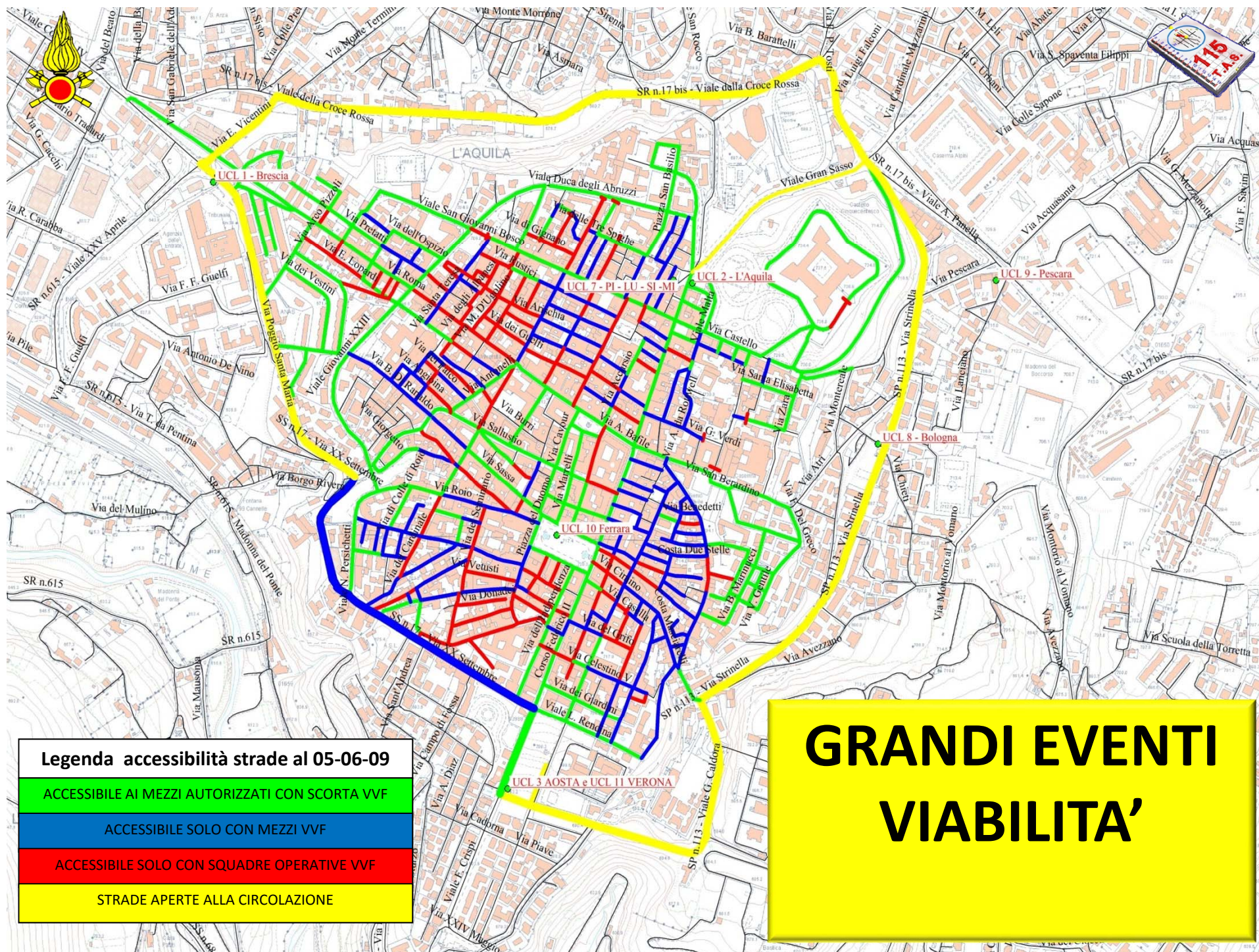
LA T.A.S.

NELLE EMERGENZE

E NELLE CALAMITA'

Ambienti URBANI - INDUSTRIALI





Legenda accessibilità strade al 05-06-09

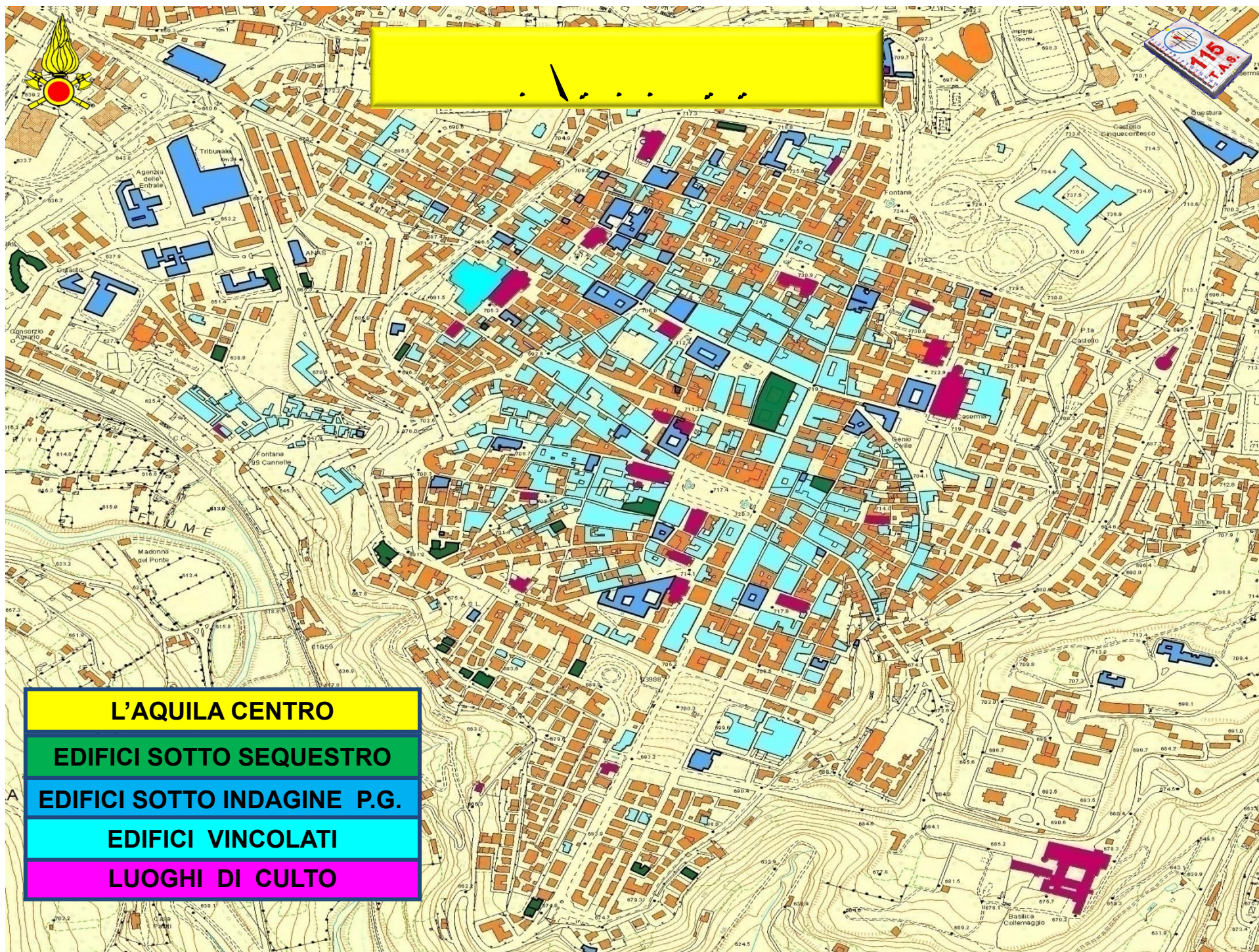
ACCESSIBILE AI MEZZI AUTORIZZATI CON SCORTA VVF

ACCESSIBILE SOLO CON MEZZI VVF

ACCESSIBILE SOLO CON SQUADRE OPERATIVE VVF

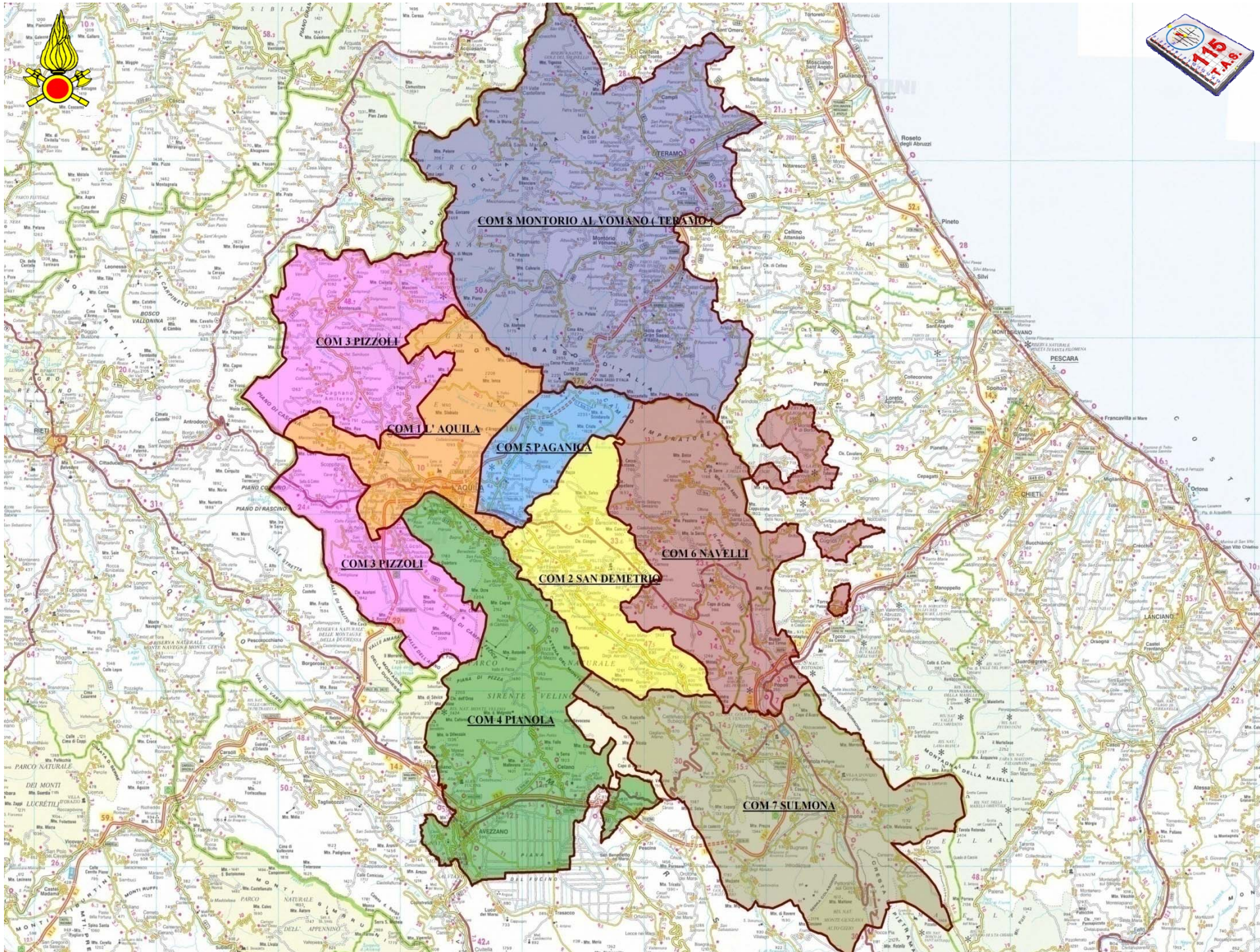
STRADE APERTE ALLA CIRCOLAZIONE

GRANDI EVENTI VIABILITA'

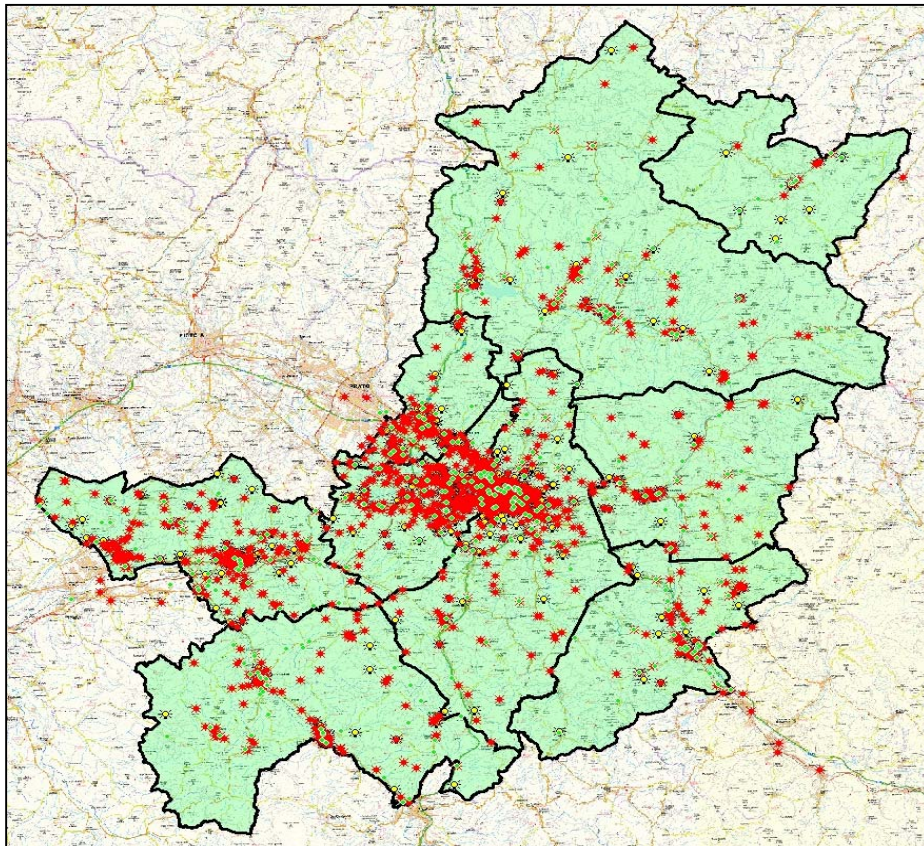


GRANDI EVENTI





STATISTICA INTERVENTI



GRANDI EVENTI G8 L'AQUILA



RADIOLOCALIZZAZIONE

OziExplorer - Liguria.ecw

File Selezione Visualizza Mappa Opzioni Moving Map Navigazione 3D/Quota Garmin Guida

Chiudi Carica Salva Wpt Evt TRACK SHOW OSHOW LINE 175 Info Indice Nome

44° 34,553' N 8° 57,015' E UTM 32T 4 96 051E 49 35 930N European 1950

Mappa Waypoint Evento Traccia Rotta

Localizzazione Mezzi VVF

Disconnetti Portanti Opzioni Visualizza ?

CA 84 RICEZIONE SEGNALE OK

CHS	Nome mezzo	Loc.	Stato	Aggi.
34616	CA 84	Si		Si
34762	APS 128	Si		Si
34001	OPERATIVO GENOVA	No		No
34501	CA 96	Si		Si
34617	APS 127	Si		Si
34540		No		No
34671	VICTOR 5	No		No
34594	APS 126	Si		Si
34580	ABP 168	Si		Si
34574	APS 125	Si		Si

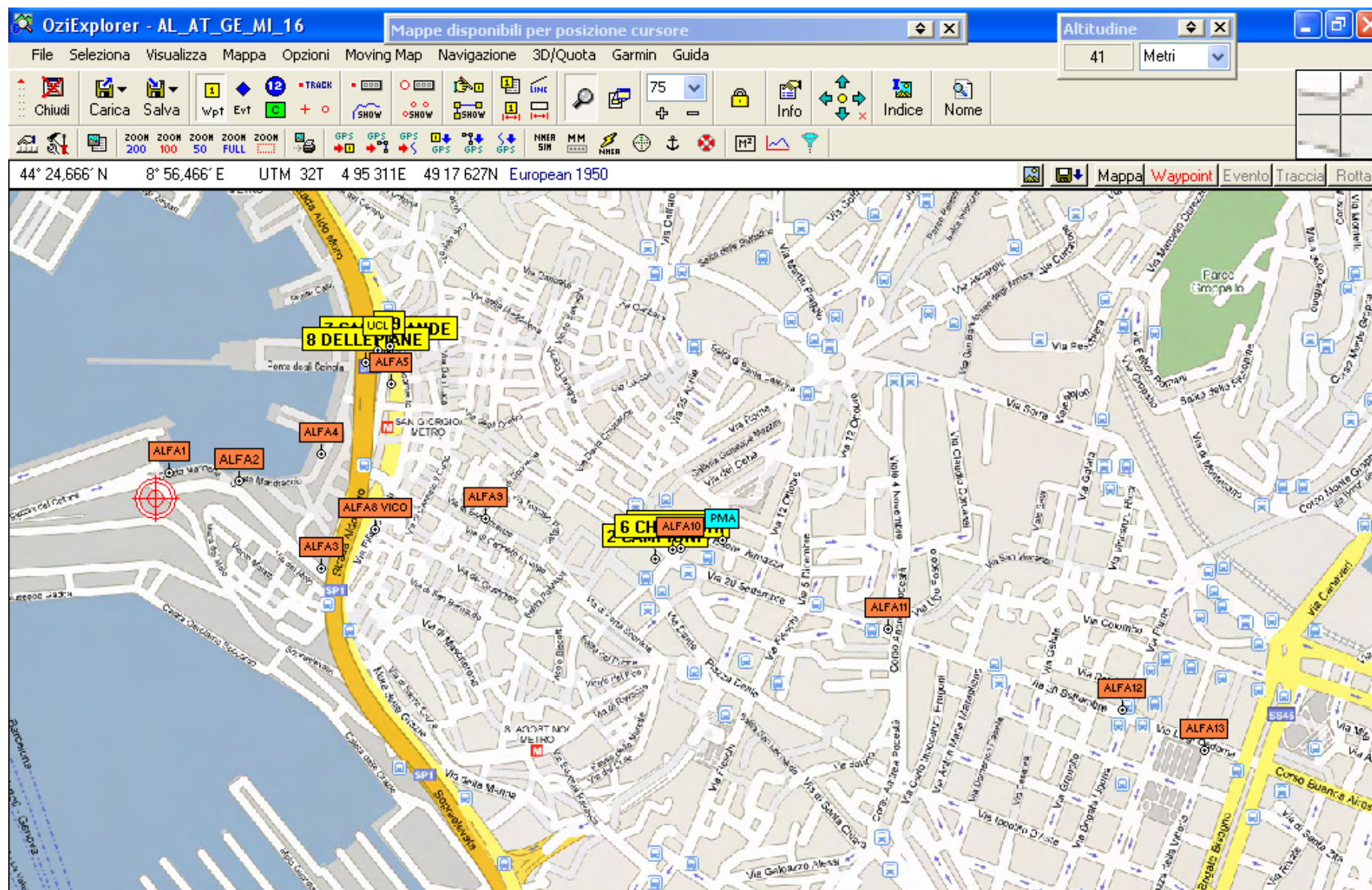
VIGILI DEL FUOCO

76 Vol 11/47

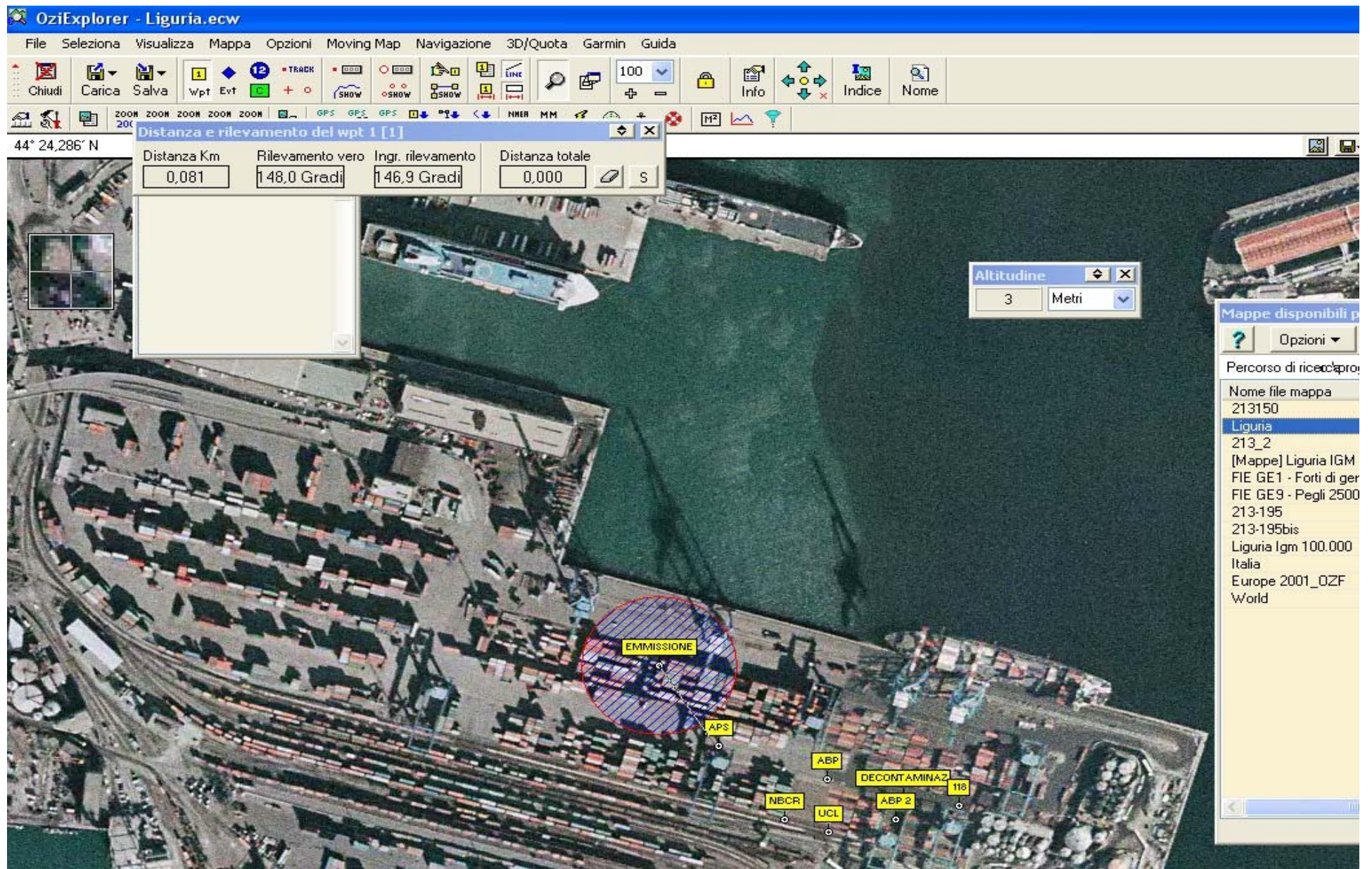
CH D/R CHS CHS NMEA

Ministero dell'Interno

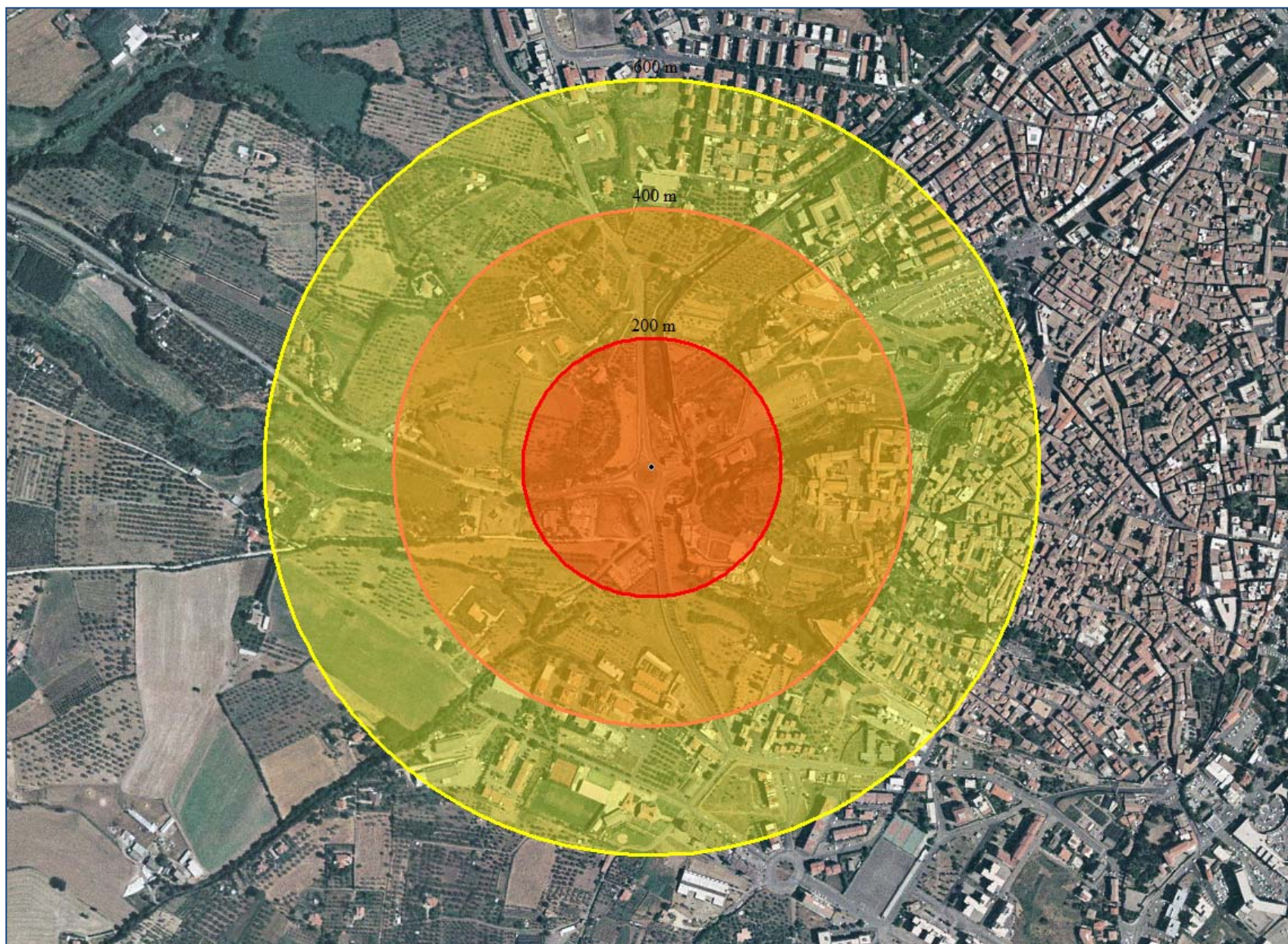
RADIOLOCALIZZAZIONE



INTERVENTI N.B.C.R.

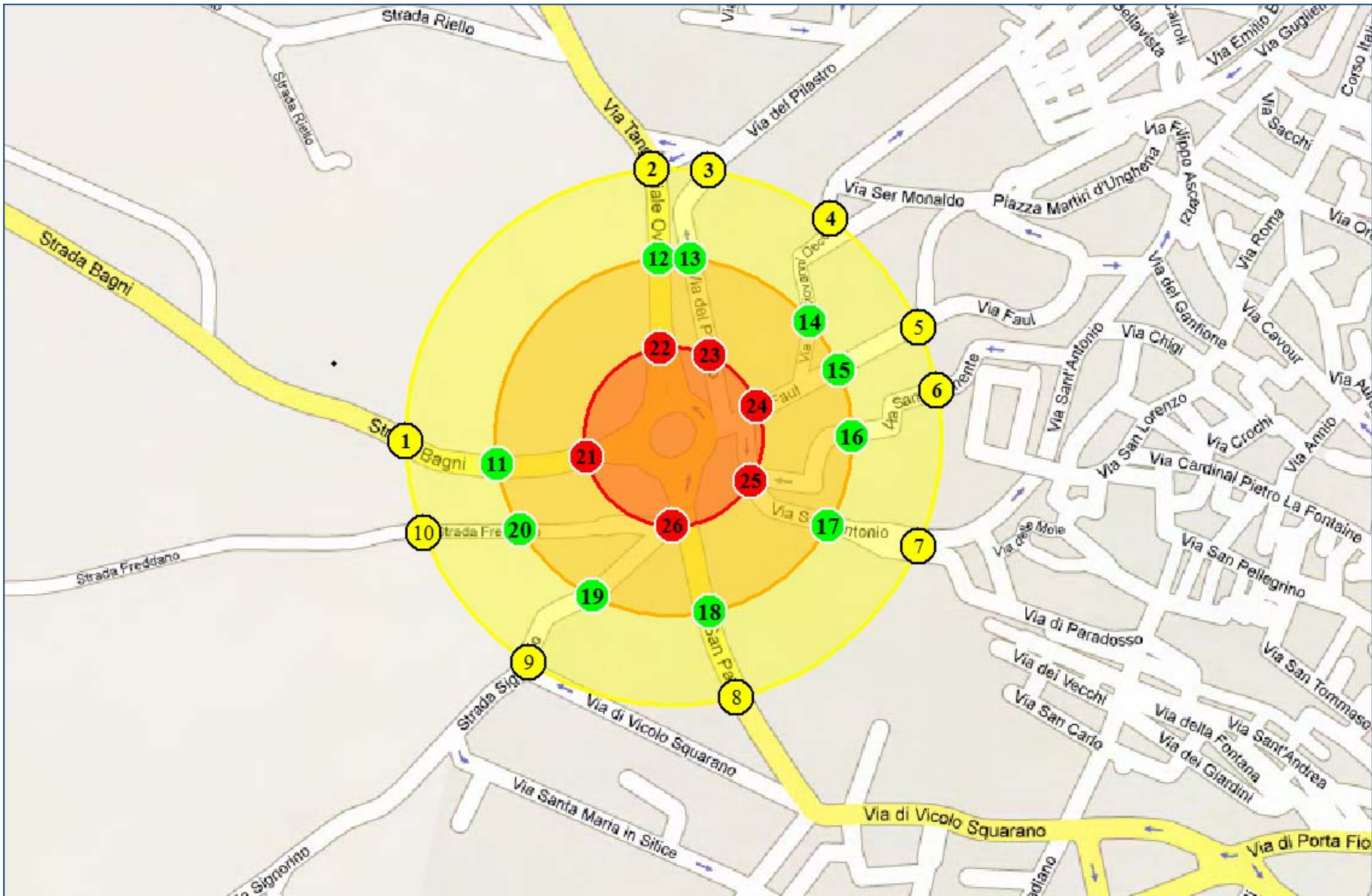


INTERVENTI N.B.C.R.

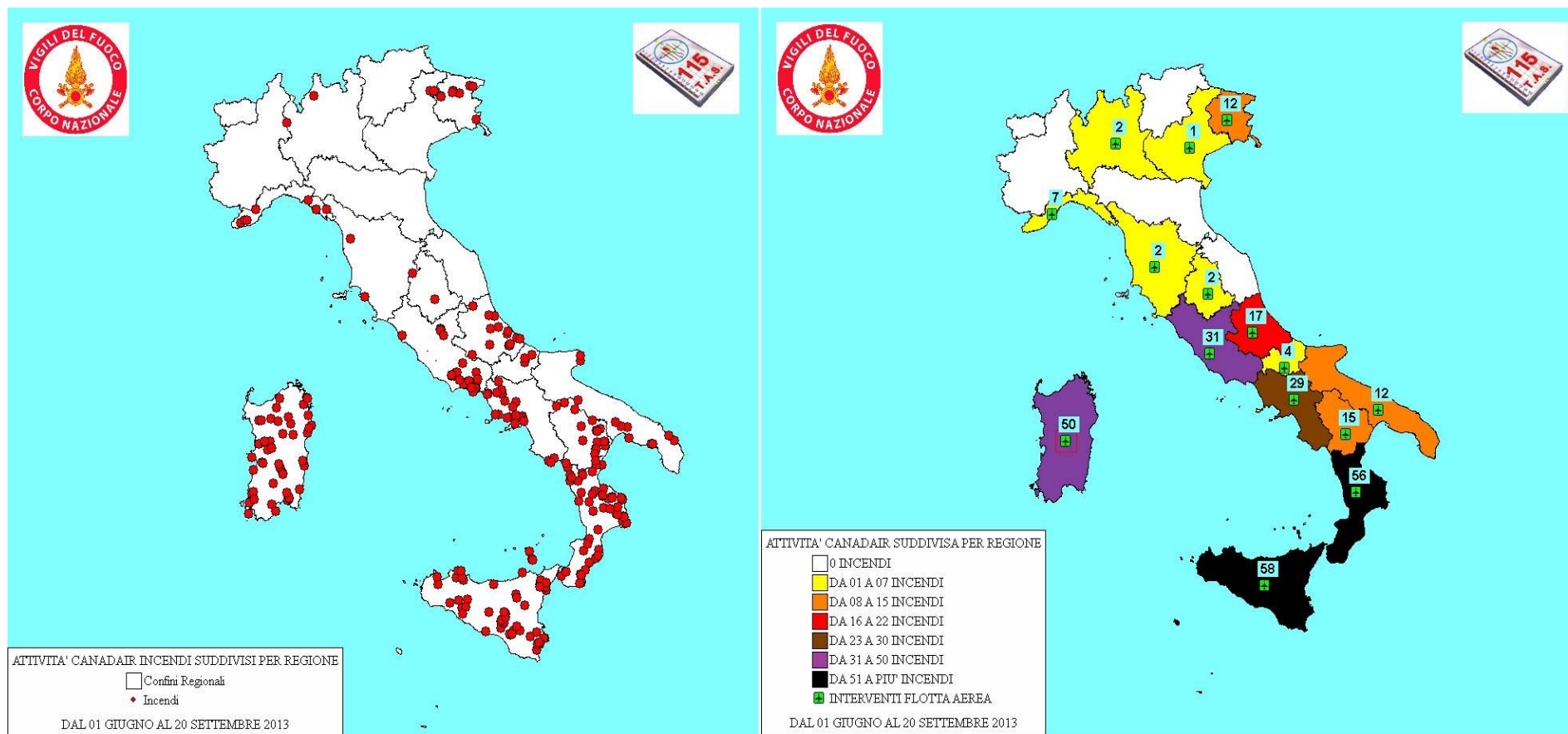


[illegible]

INTERVENTI N.B.C.R.



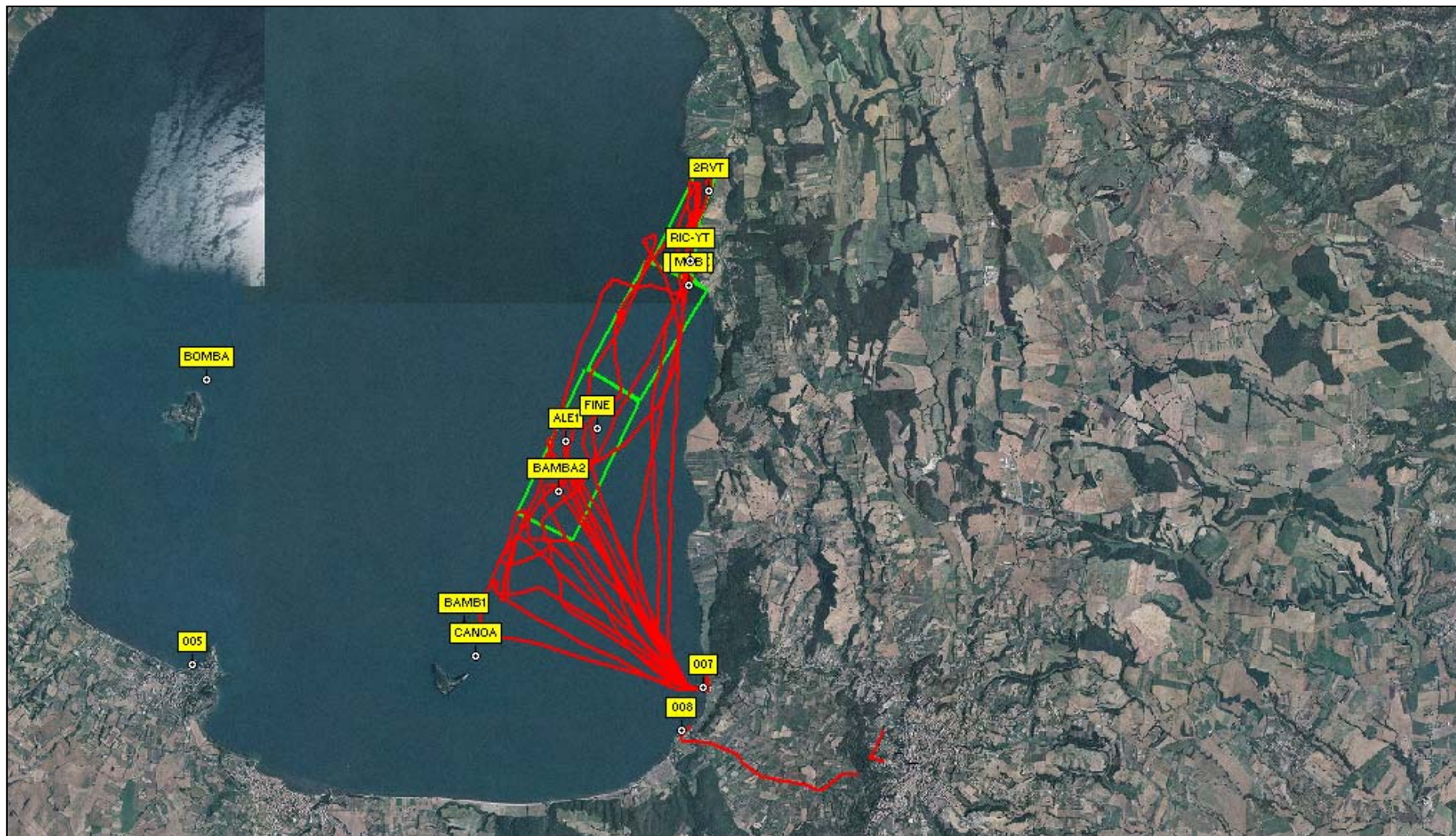
MAPPA DEL FUOCO AIB 2013



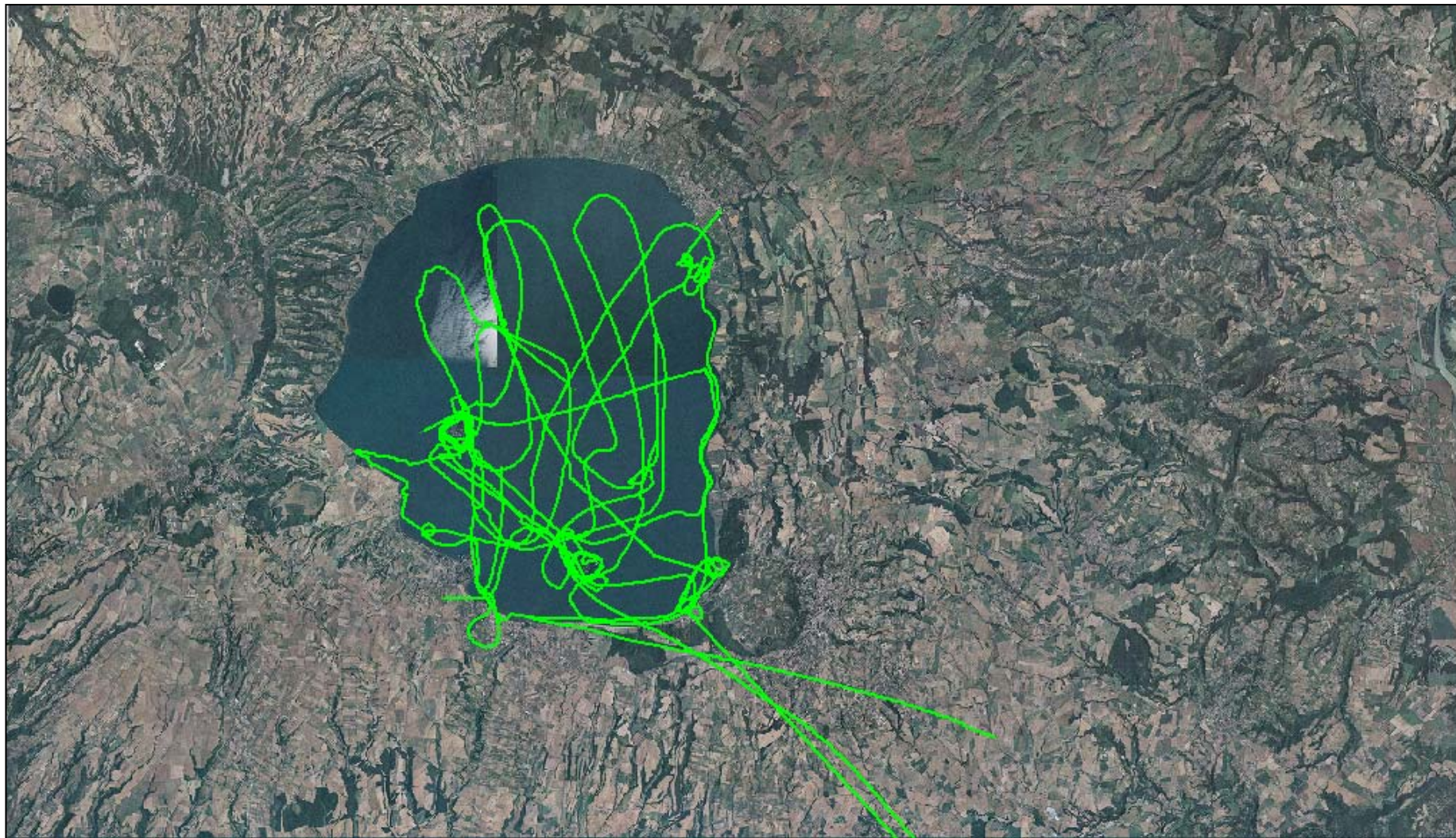
SUPERFICIE BRUCIATA



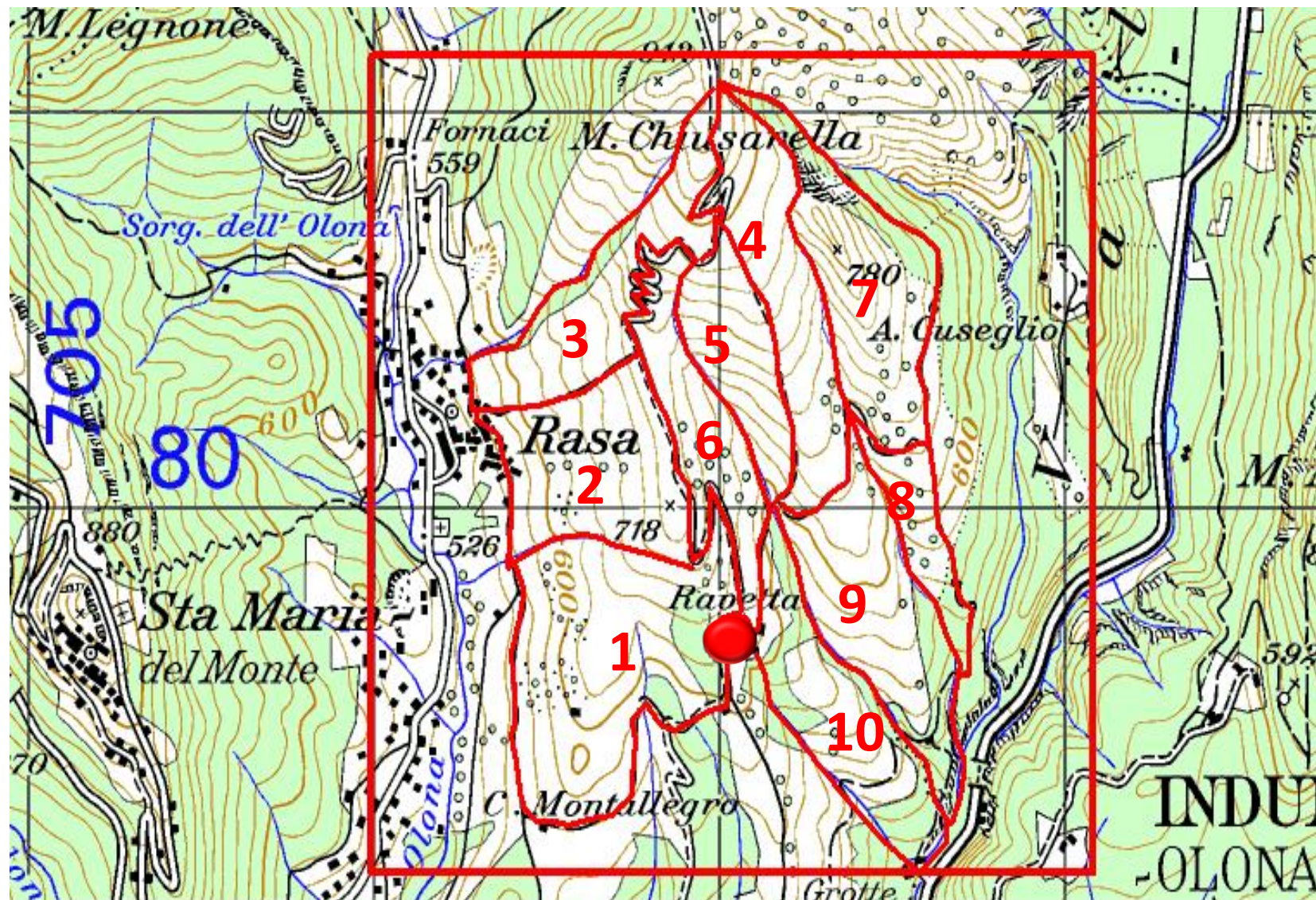
INTERVENTI SU SPECCHI D'ACQUA TRACCE N.S.A.S



INTERVENTI SU SPECCHI D'ACQUA TRACCE ELICOTTERO

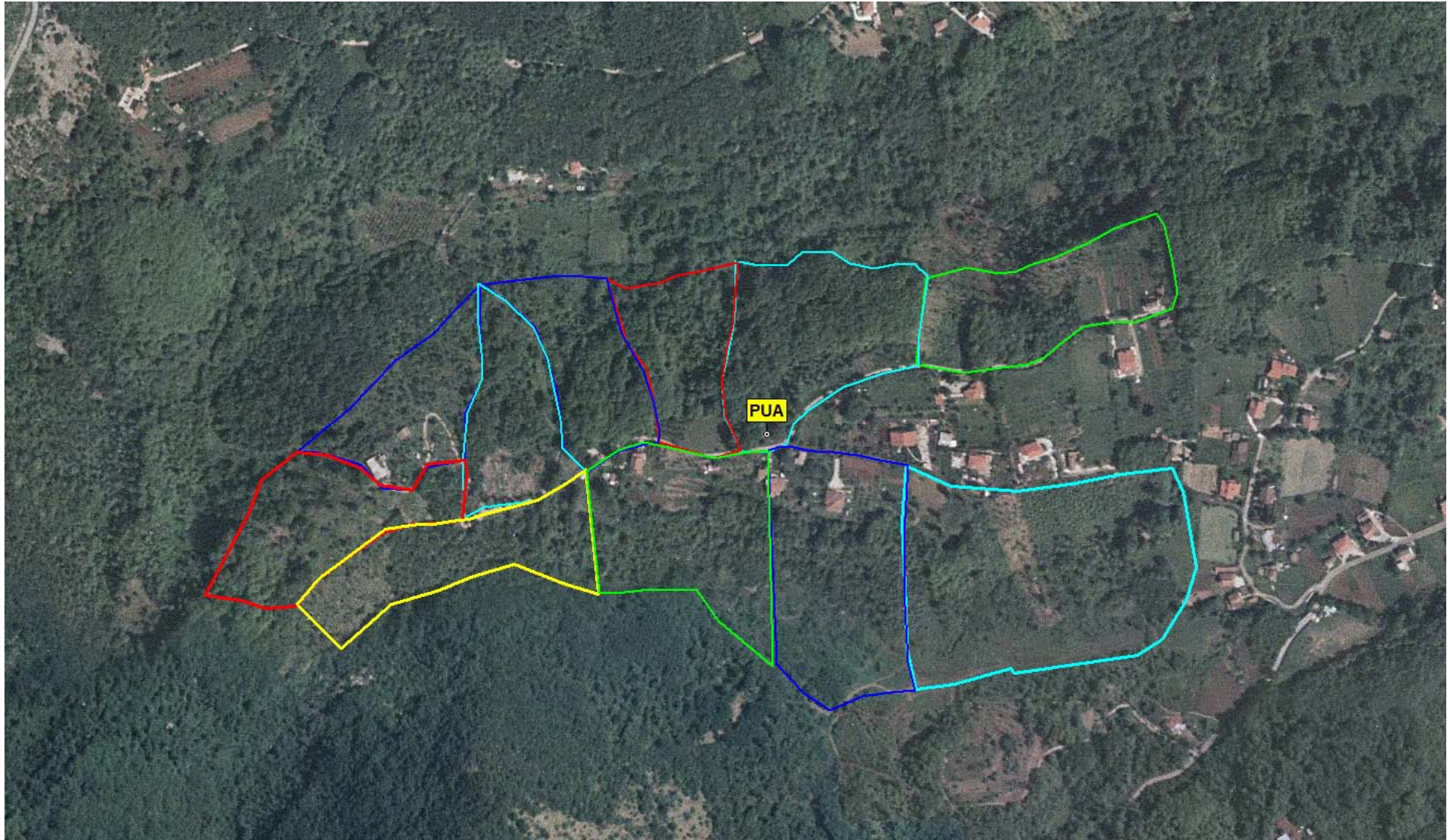


SUDDIVISIONE DELL'AREA DI RICERCA IN ZONE DA ASSEGNARE A SQUADRE



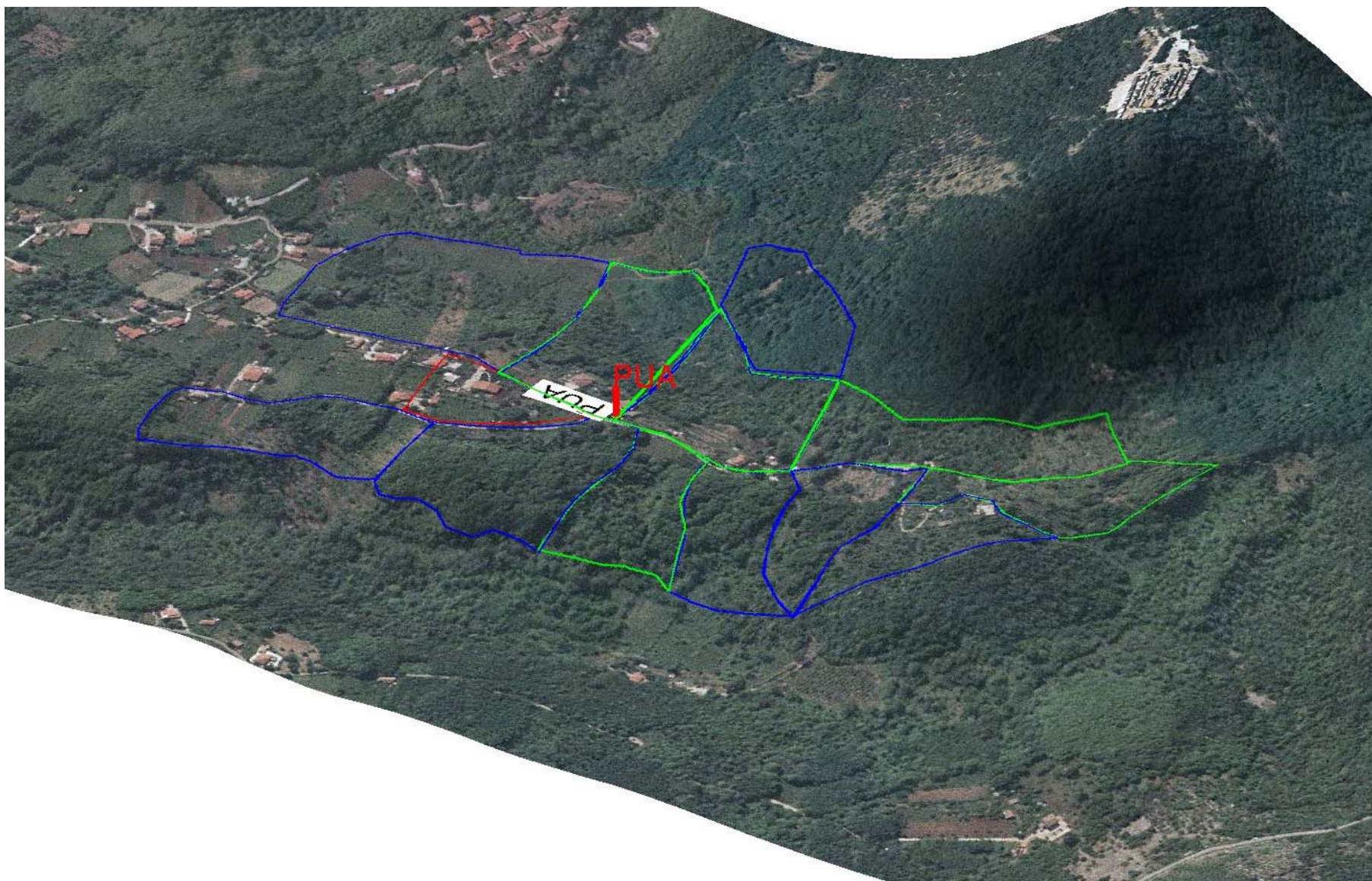
ZONIZZAZIONE 04/06/2012

ore 06.00

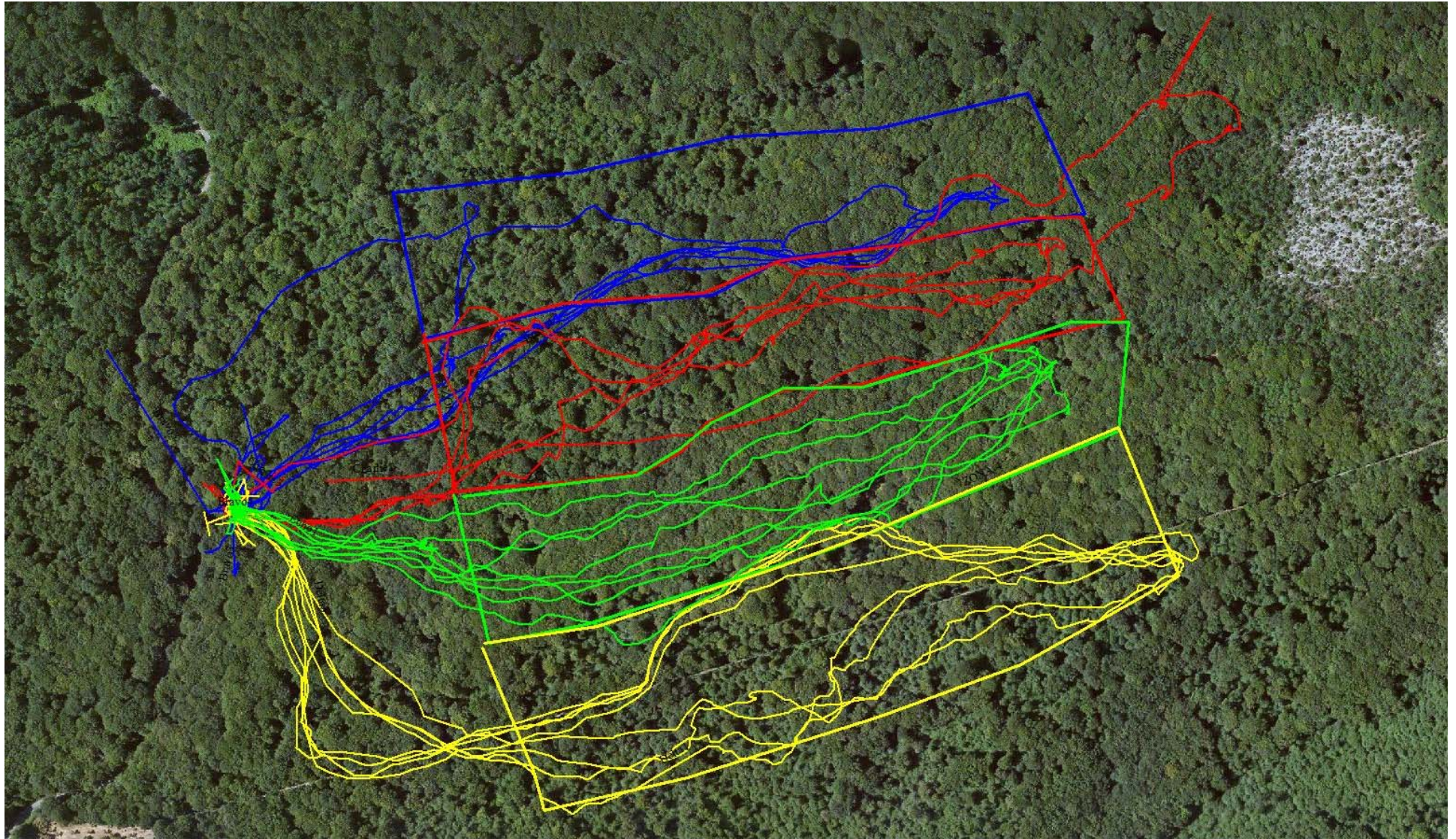


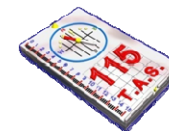
ZONIZZAZIONE 04/06/2012

ore 10.30

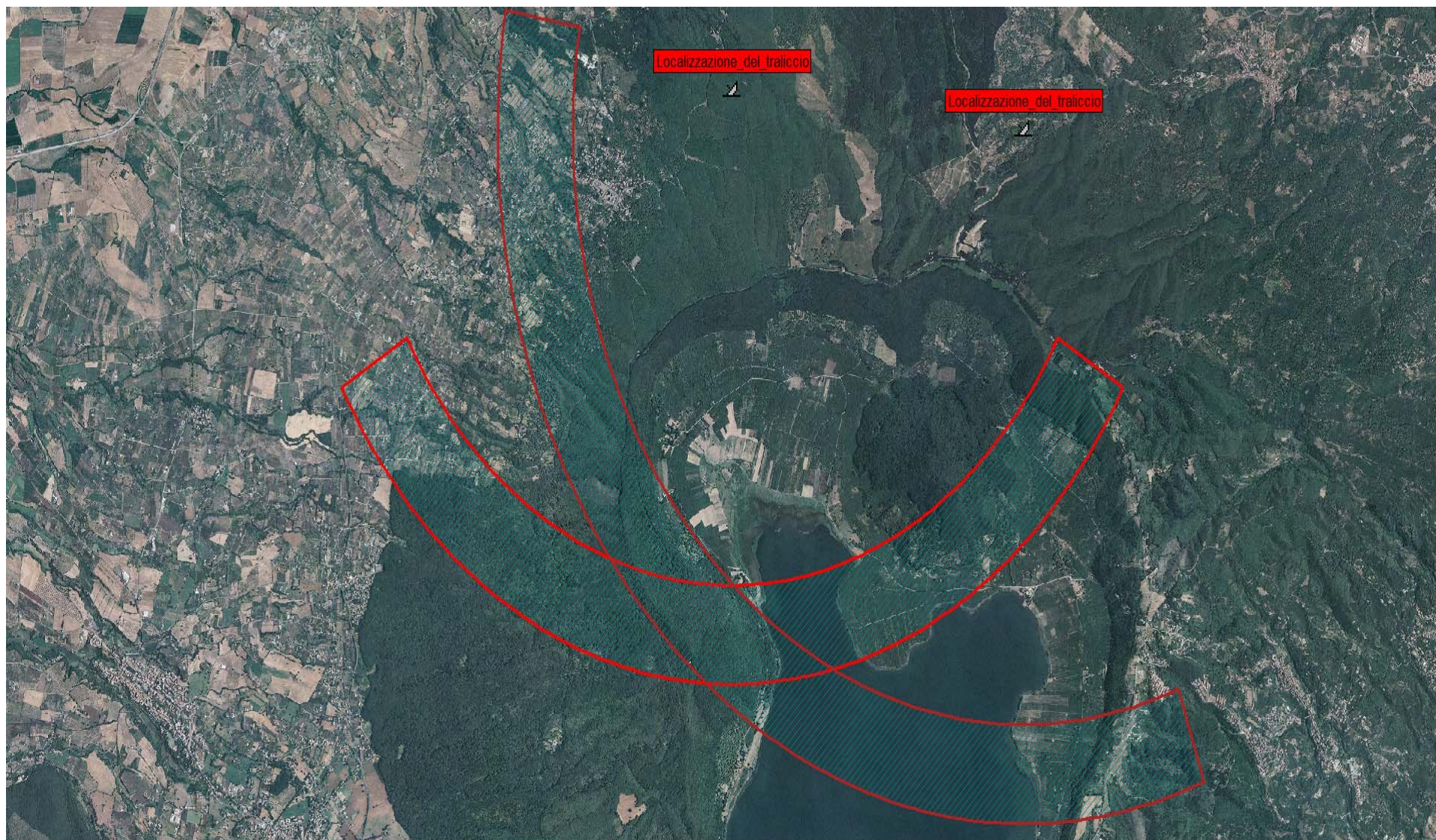


RICERCA PERSONA



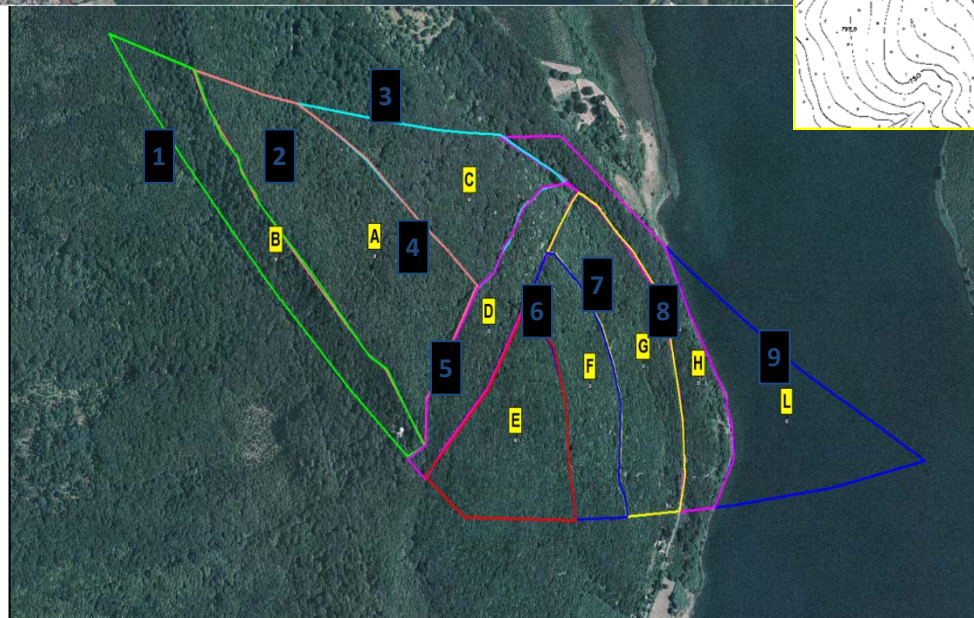
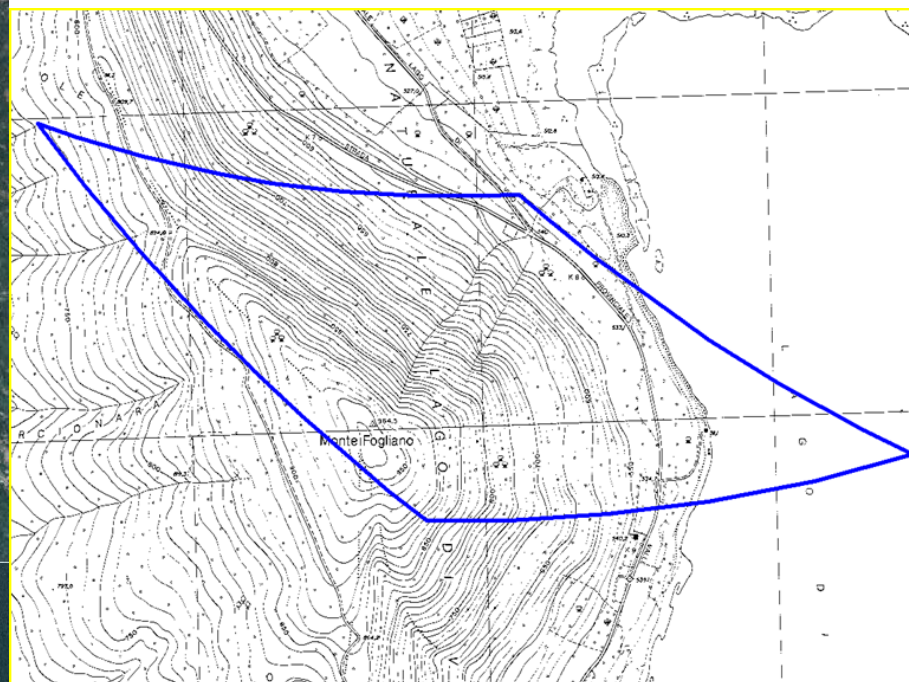
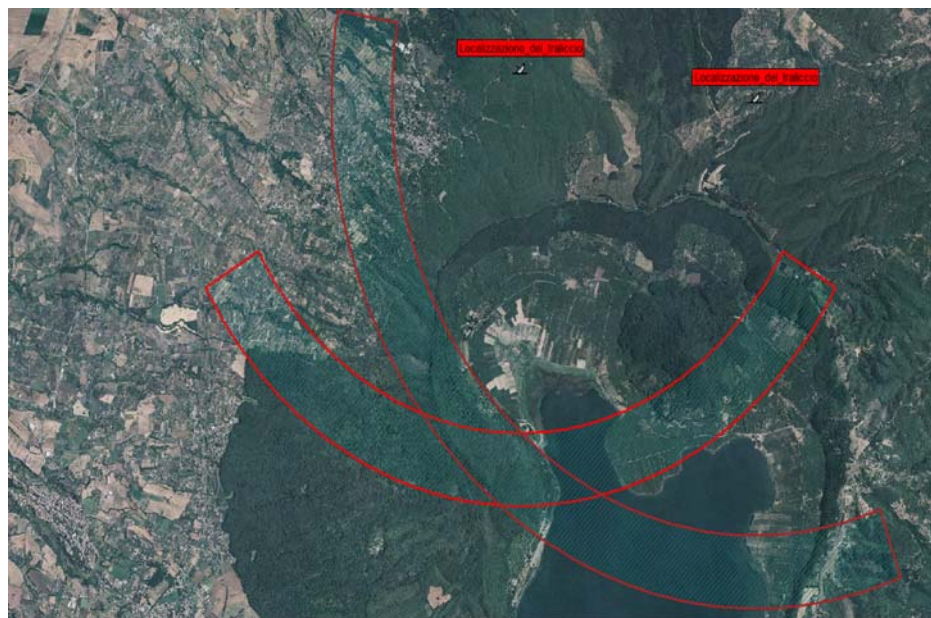
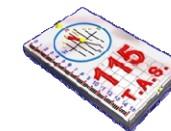


LOCALIZZAZIONE CELLULARE





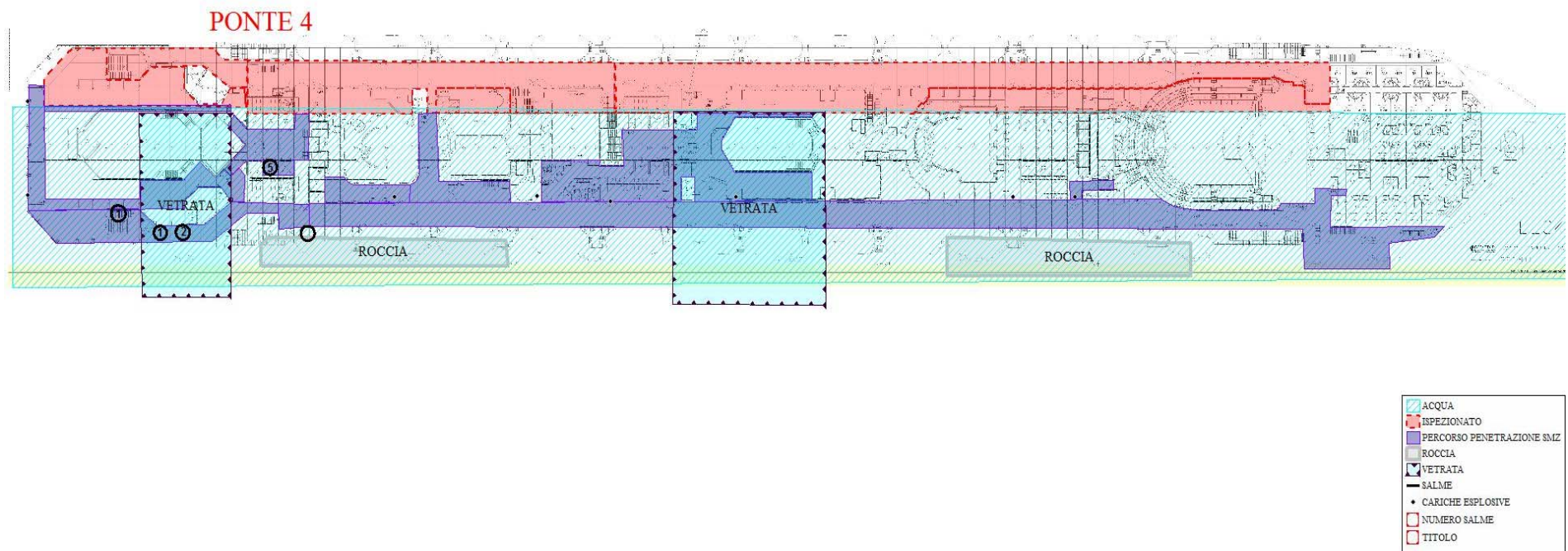
ZONE DI RICERCA



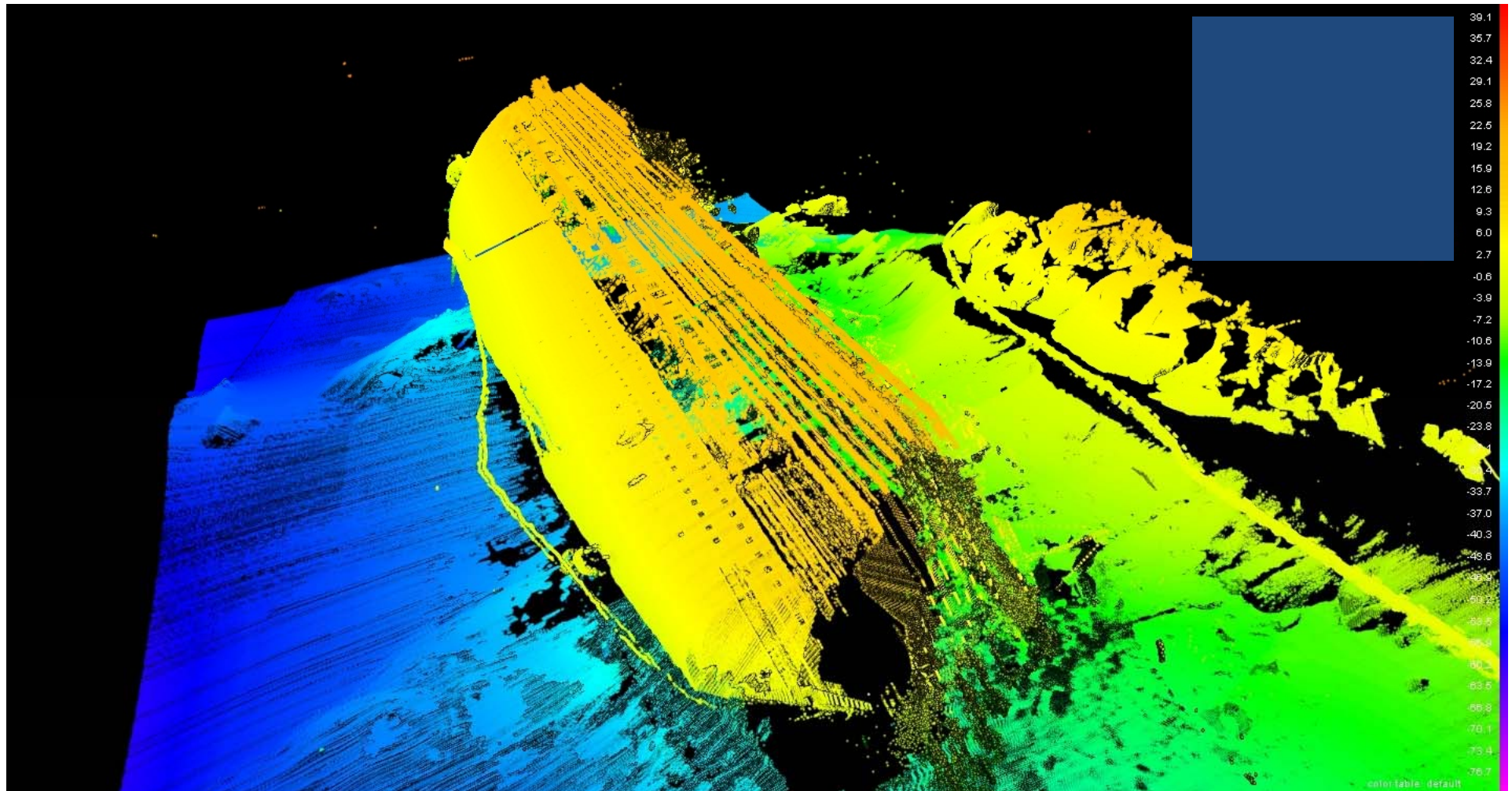
COSTA CONCORDIA



COSTA CONCORDIA



COSTA CONCORDIA



SIMULAZIONE ESONDAZIONE



ESONDAZIONE FIUME FIORA

caso reale



***NUOVE CONOSCENZE E
CAPACITA' OPERATIVE IN
AMBITO VV.F.***

2 LIVELLI DI ABILITAZIONE TAS

TAS 1

Livello base previsto per il personale operativo

Permette l'acquisizione di conoscenze teorico - pratiche per l'utilizzo di tecniche e strumenti topografici su vari scenari operativi

L'operatore TAS 1 è in grado di :

- ✓ *leggere ed utilizzare correttamente una carta topografica*
- ✓ *utilizzare bussola, altimetro, coordinatometro e GPS;*
- ✓ *applicare le tecniche TAS, in qualità di **operatore** di ricerca persona dispersa*

TAS 2

Tendenzialmente destinato ad un numero di operatori minore rispetto al TAS 1 (10-15 % del personale di ogni comando), pur avendo in comune, in senso lato, lo stesso strumento di lavoro del TAS1, la topografia, ha una connotazione tecnica e operativa completamente differente.

L'operatore TAS2 è un potente strumento di supporto alle decisioni a servizio del R.O.S./D.T.S., sia in diversi scenari operativi (dagli interventi ordinari, come per esempio la ricerca a persona dispersa, alle micro e macro calamità) e sia a livello di pianificazione del soccorso su diverse ipotesi di scenari emergenziali.

L'operatore TAS 2 è in grado di :

- ✓ *gestire la cartografia digitale e cartacea*
- ✓ *applicare le tecniche TAS agli scenari operativi VV.F. con l'utilizzo dell' U.C.L.;*
- ✓ *supportare il DTS/ROS nella pianificazione degli interventi e nella gestione del personale secondo la procedura I.C.S.*
- ✓ *utilizzare strumenti di tipo GIS per effettuare diverse tipologie di analisi con l'utilizzo di geodati provenienti da diverse fonti*
- ✓ *realizzare mappe dedicate a specifici usi ed applicazioni*
- ✓ *realizzare data-base*





Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Direzione Centrale per la Formazione

Corso di Formazione per Capo Squadra

Topografia Applicata al Soccorso

*Materiale didattico curato da:: **DVD Valentina Nocente***

OBIETTIVO

Approfondire le conoscenze del quadro giuridico-normativo regolante il soccorso tecnico nel caso di interventi di ricerca a persona dispersa.

E' questa una tipologia di intervento ordinario, che si verifica con una certa frequenza, e che implica un'attenzione particolare per via dei risvolti tecnici, mediatici e di coinvolgimento con altri enti e organizzazioni.

L'ATTUAZIONE DELLE COMPETENZE TAS NON COMPORTA
ALCUNA NOVITA' DI NATURA
GIURIDICO/AMMINISTRATIVA



**È un'importante
implementazione
della capacità
operativa**



***RICERCA PERSONA
SCOMPARSA O DISPERSA***

**DUBBI SULLA COMPETENZA
DEL C.N.VV.F.?**

CONCETTI FONDAMENTALI

***l'attività di ricerca e soccorso delle
persone disperse è caratterizzata
dall'urgenza***

***ed è finalizzata al loro
salvataggio***

CONCETTI FONDAMENTALI

***Fino a quando non vi è certezza sulle
circostanze della scomparsa, la persona
deve essere considerata in pericolo di
vita***



SCOMPARSA

o

DISPERSA

DEFINIZIONI

PERSONA SCOMPARSA

Presenza di volontarietà

individuo non più rintracciabile nell'ambito dei suoi spazi di vita.

*Pertanto una persona verrà definita “scomparsa”,
fino al momento in cui verranno accertate le cause della sua sparizione*

IL MANCATO RIENTRO E' VOLUTO :

DALLA STESSA PERSONA

(allontanamento volontario)

DA ALTRE PERSONE

(rapimento)

DEFINIZIONI

PERSONA DISPERSA

Assenza di volontarietà

*PERSONA PER LA QUALE SI E' CERTI CHE
IL MANCATO RIENTRO NEI PROPRI SPAZI DI VITA
SIA DOVUTO A :*

- *INCAPACITA'* della vittima
(disperso, incosciente, sfinito, ferito, deceduto, ecc.)
- *IMPOSSIBILITA'* della vittima
(bloccato, incastrato, schiacciato, infortunato, ecc.)

NOTA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LE PERSONE SCOMPARSE 06 marzo 2014

Oggetto: Piani provinciali per la ricerca di persone scomparse. Problematiche.

- 2 -

Pervengono allo Scrivente numerosi quesiti relativi a talune problematiche applicative dei piani provinciali di ricerca di persone scomparse, in particolare, in merito all'estensione dei piani stessi anche ai casi delle persone disperse.

Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti.

Preliminarmente, si sottolinea che la scomparsa di persone, così come definita nella Legge n. 203/2012 e, conseguentemente il complesso di attività da porre in essere per favorire il ritrovamento, costituisce una fattispecie tipica, in quanto, essendo lo scenario di ricerca sconosciuto, rende necessaria una valutazione di ordine info-investigativo che solo le Forze di polizia e d'intesa con l'A.G., nel caso si ipotizzi la commissione di un reato, possono effettuare. Per tale motivo, difatti, è stata prevista la istituzione di una figura "ad hoc", quale il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

Si ritiene, pertanto, che non debba generare confusione la circostanza che in taluni casi di denuncia e/o di segnalazione di scomparsa, si faccia impropriamente riferimento al termine di "disperso" al quale, invece, debbono essere ricondotte tutte quelle situazioni di soccorso pubblico derivanti dal pericolo di vita umana a causa di eventi accidentali, anche di massa.

Come si è avuto, peraltro, modo di evidenziare con circolare commissariale del 19 febbraio 2013, l'attività di ricerca di persone scomparse non può essere confusa con gli interventi ricadenti nell'ambito della *protezione civile*, legati a scenari del tutto diversi.

Resta ferma la possibilità, nel caso di scomparsa, di avvalersi del *concorso* di tutte le componenti, istituzionali e non, ad essa afferenti, come espressamente previsto dalla citata novella legislativa.

Ne consegue che, nei casi in cui l'Autorità di coordinamento ravvisi la necessità di avvalersi nelle ricerche di persona scomparsa del volontariato di protezione civile, debbano essere assicurate tutte le garanzie previste dalle rispettive normative di settore, di fonte primaria o secondaria.

Si coglie l'occasione, pertanto, per invitare le Prefetture ad adeguare il piano provinciale alla luce delle disposizioni di cui alla Legge n. 203/2012, eliminando ogni eventuale riferimento alle persone disperse e, nel contempo, si prega di sensibilizzare gli Uffici delle Forze dell'ordine affinché si eviti l'acquisizione di denunce per casi che non rientrano nella sfera di applicazione della citata normativa.

Vittorio Pisicelli



ATTENZIONE!



Se l'evento rientra fra quelli
di “protezione civile” le
competenze di
coordinamento sono
stabilite da :

legge 225/92

D.Lgs. 343/01



Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

***è l'unica Amministrazione dello Stato che
opera nel soccorso pubblico alla quale la
legge conferisce***

COMPETENZA GENERALE

Le principali leggi che regolamentano l'attività di soccorso del C.N.VV.F.

Legge n. 1570 del 27 dicembre 1941

(Abrogata ad eccezione degli articoli: 7, quarto comma – 8, primo comma – 9, fino all'attuazione dei decreti legislativi di cui all'art. 6, comma 1 – 13, quarto comma – 18 – 19 – 22 – 24 – 30).

Legge 13 Maggio 1961, n. 469

Articolo 1 ... Sono attribuiti al Ministero dell'interno.....

Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992:

“Istituzione del Servizio Nazionale di protezione Civile”

D.Lg. 300/99

.....detta norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l'istituzione di agenzie, il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato.

Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343 (modifica la Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992) :

Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile

Decreto Legislativo 8 Marzo 2006 n. 139

“Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 Luglio 2003 n.229”.

Articolo 117 Costituzione Italiana

Podestà Legislativa dello Stato (Ordine Pubblico e sicurezza)

LEGGE 13 MAGGIO 1961, n. 469

Articolo 1

Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

- a) i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumità delle persone e la preservazione dei beni anche dai pericoli derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;*
- b) il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;*
- c) i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamità, sia in caso di eventi bellici. Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate.*

Legge 24/2/92 n. 225:

“Istituzione del Servizio Nazionale di protezione Civile”

Si riporta il testo dell'art. 11 della legge

24 febbraio 1992, n. 225

(Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile)

- *«Art. 11 (Strutture operative nazionali del Servizio).*
- *- 1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:*
- *a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;*
- *b) le Forze armate;*
- *c) le Forze di polizia;*
- *d) il Corpo forestale dello Stato;*
- *e) i Servizi tecnici nazionali;*
- *f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'art. 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;*
- *g) la Croce rossa italiana;*
- *h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;*
- *i) le organizzazioni di volontariato;*
- *l) il Corpo nazionale soccorso alpino - CNSA (CAI).*

Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300

"Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59"

- **Articolo 14**
(Attribuzioni)
- 1. Al ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.
- 2. Il ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
 - a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, finanza locale, servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
 - b) tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
 - c) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale di governo sul territorio;
 - d) tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo.
- 3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo.

Decreto Legge 7 settembre 2001, n. 343:

*Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture preposte alle attività di protezione civile*

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni
sono apportate le seguenti modificazioni:

*(al Ministero dell'Interno sono attribuite le funzioni ed i compiti spettanti allo Stato in
materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, protezione civile e
prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei Ministri e soccorso pubblico)*

D.Lgs. 139/06 art. 24 comma 1

*“Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l’incolumità delle
persone e l’integrità dei beni, assicura gli interventi tecnici
caratterizzati dal requisito*

dell’immediatezza della prestazione

*per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto
contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali, ed al
medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello
specifico settore”*

D.Lgs. 139/06 art. 24 comma 4

“in caso di eventi di protezione civile, il Corpo Nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 Febbraio 1992, n. 225, e assicura, nell’ambito delle proprie competenze tecniche di cui all’articolo 1,
la direzione degli interventi tecnici di primo soccorso
nel rispetto dei livelli di coordinamento previsti dalla vigente legislazione”.*

**1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato:*

*«Corpo nazionale», e' una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento», per mezzo della quale il Ministero dell'interno assicura, anche per la difesa civile, **il servizio di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi su tutto il territorio nazionale**, nonche' lo svolgimento delle altre attivita' assegnate al Corpo nazionale dalle leggi e dai regolamenti, secondo quanto previsto nel presente decreto legislativo.*

2. Il Corpo nazionale e' componente fondamentale del servizio di protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL 12.04.2002

(ricerca e soccorso di un escursionista scivolato in un dirupo)

Seduta 11 ottobre 2002

.... l'intervento è stato compiuto

*in adempimento dei compiti istituzionali affidati
al C.N.VV.F*

dalla normativa vigente (legge 27/12/41 n.1570, legge 13.05.1961 n.469, decreto legislativo 30.07.1999 n. 300) che configura il soccorso pubblico, di cui l'intervento in ambienti montani è una species, come una delle missioni istituzionali del Ministero dell'Interno.

RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE PARLAMENTARE DEL 12.04.2002

(ricerca e soccorso di un escursionista scivolato in un dirupo)

Alla luce di tale quadro normativo va interpretato ed applicato l'art. 1 com. 2 della legge n. 74 del 2001 che, con riferimento al soccorso alpino, riconosce al corpo nazionale del soccorso alpino un ruolo preminente rispetto alle altre organizzazioni similari, ma non intacca affatto le prerogative delle pubbliche amministrazioni, tanto meno quelle del C.N.VV.F. , che conserva la funzione di coordinamento tecnico nello specifico settore, quale parte integrante dei poteri che gli sono riconosciuti dalla normativa vigente nell'ambito del soccorso pubblico.

L. n° 74 del 21 marzo 2001 art. 1 comma 2

...“” 2. Il CNSAS provvede in particolare, nell’ambito delle competenze attribuite al CAI dalla legge 26 gennaio 1963, n. 91, e successive modificazioni, al soccorso degli infortunati, dei pericolanti e al recupero dei caduti nel territorio montano, nell’ambiente ipogeo e nelle zone impervie del territorio nazionale. Restano ferme le competenze e le attività svolte da altre amministrazioni o organizzazioni operanti allo stesso fine; nel caso di intervento di squadre appartenenti a diverse organizzazioni, la funzione di coordinamento è assunta dal responsabile del CNSAS.””...

*Risposta sottosegretario Onorevole Balocchi alla nuova
interrogazione parlamentare proposta dall'Onorevole
Davide Caparini 23 gennaio 2003*

.....Da questo punto di vista e in relazione a qualsiasi tipo di soccorso, ivi compreso quello in ambiente alpino e speleologico, l'ordinamento vigente conferisce al Corpo nazionale dei vigili del fuoco una posizione di alto profilo in quanto organismo statale:

- chiamato a esercitare, per conto del Ministero dell'interno, la citata missione istituzionale del soccorso pubblico;*
- individuato quale struttura operativa fondamentale della protezione civile;*
- responsabile dell'organizzazione dei soccorsi tecnici in genere sul territorio della provincia;*
- incaricato di assicurare i servizi di soccorso tecnico, adottando i provvedimenti del caso e coordinando le squadre di soccorritori appartenenti ad altre strutture;*
- responsabile di sovrintendere all'impiego delle forze che partecipano alle operazioni di soccorso in caso di pubblica calamità.*

Parere del Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Prima 26 giugno 2002 sezione 1874/2004 in risposta ad un quesito specifico del M.I.

“omissis ... Dai citati atti parlamentari si possono trarre alcune conclusioni utili al fine del quesito sottoposto all’esame della sezione. In primo luogo

è stata esclusa la competenza esclusiva o prevalente del CNSAS

in materia di soccorso alpino e speleologico

pur valorizzandosi la sua capacità di coordinamento rispetto all’intervento di organizzazioni non comprese tra le strutture della protezione civile (associazioni, volontariato, etc.). Ciò vuol dire che tale corpo, del quale la legge riconosce l’altissima specializzazione, non si differenzia dalle altre strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile come disciplinato dalla legge 24 febbraio 1992 n. 225, modificata dal d.l. 7 settembre 2001, n. 343.”

L. 289 27.12.02 art. 80 comma 39

“Il soccorso in montagna, in grotta, in ambienti ostili e impervi, e', di norma, attribuito al CNSAS del CAI ed al Bergrettungs - Dienst (BRD) dell'Alpenverein Sudtirol (AVS). Al CNSAS ed al BRD spetta il coordinamento dei soccorsi in caso di presenza di altri enti o organizzazioni, con esclusione delle grandi emergenze o calamita'.”

- Il termine enti estende effettivamente le competenze di coordinamento del CNSAS nei confronti delle realtà che rientrano in questa forma giuridica di costituzione (Croce Rossa Italiana che, pur essendo un'associazione, è riconosciuta quale ente, e ad altre) ma non include le Amministrazioni e i Corpi dello Stato che sono un'altra cosa, (legge 225/1992, il d.l. 300/1999 ed il d.l. 343/2001)

....E' FONDAMENTALE...

per la buona riuscita delle operazioni di soccorso avere

una gestione unica dell'intervento

da parte di una amministrazione dello Stato

(VV.F. - s.o. 115)

Altrimenti

la ricerca persona dispersa si trasforma da soccorso tecnico

urgente in una sorta di caccia al tesoro ...

.... RIFLESSIONE ...

È necessario quindi sviluppare a livello locale (Prefettura)

protocolli operativi

condivisi con tutti i soggetti che si trovano ad essere coinvolti

nelle operazioni di ricerca e soccorso

(P.S.-C.C.-V.V.U- CFS- VOLONTARI - ecc.)

CIRCOLARE PERSONE SCOMPARSE

05 OTTOBRE 2010



Ministero dell'Interno

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER LE PERSONE SCOMPARSE

Persone Scomparse
Prot. Uscita del 06/10/2010
Numero: **0001126**
Classifica: D.04.1.1

Roma, 5 ottobre 2010



AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA
SERVIZI DI PREFETTURA
AOSTA

Oggetto: Linee guida per favorire la ricerca di persone scomparse.
Richiesta di chiarimenti.

CIRCOLARE PERSONE SCOMPARSE

05 OTTOBRE 2010

Sul piano contenutistico, sono state, invece, espresse alcune perplessità sul punto 4.4 delle citate linee guida, laddove viene richiamata la legge 21.3.2001, n. 74, per precisare la competenza del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico.

Da qui la richiesta di chiarimenti circa l'esatta portata di un tale richiamo.

In effetti, il riferimento "sic et simpliciter" alla predetta disposizione normativa è tale da riproporre la confusione che già all'indomani dell'entrata in vigore della legge n. 74/2001 si ingenerò sul piano istituzionale allorché, ad una prima lettura della citata previsione di legge, **sembrava spettassero al C.N.S.A.S.** nelle operazioni di soccorso e di recupero dei caduti nel territorio montano, nell'ambiente ipogeo e nelle zone impervie, poteri di coordinamento anche nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche.

Sulla questione il Consiglio di Stato, con parere del 26 giugno 2002, argomentando sulla base dei lavori parlamentari e in relazione alle previsioni di cui alla legge istitutiva del Servizio Nazionale della protezione civile, si pronunciò **escludendo comunque l'intenzione del legislatore di conferire al C.N.S.A.S.** il coordinamento delle strutture nazionali componenti del Servizio di protezione civile.

Al parere del Consiglio di Stato, unito in copia alla presente circolare, vorranno, pertanto, far riferimento le SS.LL. nella predisposizione del documento di pianificazione territoriale, sullo specifico punto.

DPCM 9 Novembre 2012

G.U. n. 27 del 1 Febbraio 2013

Indirizzi operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile.

2.3.2 La ricerca di persone disperse

La ricerca di persone disperse in contesti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, così come modificata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, ***rientra direttamente tra le attività di Protezione Civile.***

Tutte le attività connesse alla ricerca di persone disperse al di fuori dei contesti sopraindicati, al contrario, non rientrano direttamente tra le attività di Protezione Civile previste e disciplinate dalla legge n. 225/199

DPCM 9 Novembre 2012
G.U. n. 27 del 1 Febbraio 2013

AMBIENTE IMPERVIO

*La ricerca di persone disperse in ambiente montano, ipogeo o impervio (**intendendosi per ambiente impervio** quelle porzioni del territorio che, per ragioni geomorfologiche o ambientali non siano esplorabili in sicurezza senza adeguato equipaggiamento ed attrezzatura alpinistica e relativa preparazione)*

Chiarimenti Protocolli d'intesa

27-Maggio-2011

Per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza si trasmette il testo di una nota pervenuta dalla Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico relativa alla necessaria attenzione da porre in relazione ai contenuti dei protocolli d'intesa proposti o da sottoscrivere con altri Enti e/o strutture quali CNSAS, AREU, ecc. riguardanti le competenze ed il coordinamento negli interventi.

Testo:

- * I compiti di soccorso pubblico attribuiti al Corpo Naz. VV.F. non possono essere demandati ad altri enti anche nel caso in cui la materia sia oggetto di competenza concorrente;
 - * In nessun caso il CNSAS potrà assumere il coordinamento degli interventi di soccorso tecnico, seppure limitatamente all'ambiente montano ed ipogeo, laddove abbia luogo un concomitante intervento dei VV.F. a ciò opponendosi il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione Prima del 26 giugno 2002 circa il quesito "*Ministero dell'Interno - Funzione di coordinamento riconosciuta al Corpo nazionale alpino e speleologico (legge 74/2001)*".
- per quanto sopra, il protocollo potrà essere adottato solo se i termini della reciproca collaborazione saranno ricondotti entro i limiti imposti dall'ordinamenti.

Le osservazioni della Direzione Centrale sono riferite, ovviamente, ad una precisa ipotesi di protocollo, ciò non da meno si ritiene che tali osservazioni siano utili e debbano necessariamente essere prese in considerazione nel caso in cui vengano avviate relazioni con altri Enti finalizzate all'adozione di protocolli utili al miglioramento dei servizi resi al cittadino.

EM 1861/4202 16 Apr 2012

Interventi per ricerca persone scomparse ed attività SAR in ambienti ostili ed impervi

Per quanto sopra, i sigg. Comandanti Provinciali, in occasione di operazioni S.A.R. (Search and Rescue) in ambienti ostili od impervi ovvero nella ricerca di persone scomparse, si atterranno alle seguenti disposizioni che saranno ritenute integrative delle procedure operative standard già adottate:

- a seguito di segnalazione al "115", si attiverà l'intervento che, a seconda dei casi, potrà avvalersi di squadra SAF terrestre, di un elicottero con soccorritori SAF-2B ovvero di squadre per ricerca generica in ambito extraurbano;
- si costituirà in località conveniente un Posto di Comando Avanzato mediante il posizionamento in zona di un AF/UCL;
- si darà avviso dell'operazione alla Prefettura.

Nel corso dell'operazione, che sarà diretta da un R.O.S. insediato al Posto di Comando Avanzato,:

- si coopererà con le FF.OO. e con la Polizia Locale;
- si darà ogni doverosa informazione all'Autorità Giudiziaria, alla Prefettura ed al Sindaco del luogo;
- si accetterà la collaborazione di volontari e di quanti altri vorranno fornire un utile contributo alle operazioni purché l'attività si inserisca organicamente nel dispositivo preordinato dal R.O.S.;
- non saranno tenute in conto, e perciò saranno ignorate, le operazioni che altri vorranno condurre in autonomia purché non ostacolino il buon andamento delle operazioni.

